

Alle varie forme di manifestazione del pensiero, sia attraverso i *media* tradizionali e, sempre più spesso, in relazione alla diffusione di informazioni personali in internet, l'Autorità continua a dedicare particolare attenzione al fine di assicurare uno *standard* elevato di tutela dei diritti fondamentali degli interessati. Tale cura si manifesta in larga misura nelle frequenti interlocuzioni dell'Ufficio con le varie testate giornalistiche (nazionali o locali) e i *blog* di volta in volta oggetto di segnalazione cui, di regola, senza la necessità di adozione di provvedimenti da parte del Garante, hanno fatto seguito interventi spontanei da parte dei soggetti chiamati in causa che hanno provveduto alla rimozione o rimodulazione del contenuto di articoli contenenti informazioni (e non di rado anche immagini a corredo degli stessi) eccedenti rispetto al perseguimento della finalità informativa.

In qualche occasione, tuttavia, il Garante ha assunto decisioni puntuali sui casi portati alla sua attenzione e, in più di una circostanza, a seguito dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice da parte degli interessati, si è pronunciato in sede di ricorso da parte degli stessi, specie con riguardo ai casi nei quali è stata richiesta la deindicizzazione di informazioni personali (in merito si rinvia al cap. 19).

Né la cura per le tematiche in parola si è esaurita nell'attività provvedimentale da parte dell'Autorità. Dopo aver (ulteriormente) sollecitato nel 2016 un'opportuna (e sempre più urgente) opera di aggiornamento del codice di deontologia, data la rilevanza assunta dalla dimensione digitale ed il crescente impatto di internet e dei *social network* sui diritti della persona (cfr. nota del Presidente 21 aprile 2016, ricordata nella Relazione 2016, p. 76, rimasta tuttavia senza ricadute concrete), anche nel 2017 il Garante è tornato a sollecitare l'Ordine dei giornalisti, richiamandone l'attenzione sull'applicazione dei principi ormai consolidati contenuti nel codice di deontologia del 1998. In particolare ha invocato un più attento rispetto del principio di essenzialità dell'informazione a fronte delle descrizioni particolareggiate su fatti e persone riscontrate nella pubblicazione di notizie concernenti episodi delittuosi, riguardanti anche casi di violenza sessuale, ovvero con riguardo alla diffusione di informazioni tratte da atti di indagini, evidenziando l'ulteriore pregiudizio arrecato agli interessati dalla presenza e permanenza in rete di notizie che li riguardano. L'Autorità ha altresì invitato l'Ordine a garantire un'informazione più rispettosa del principio di non discriminazione (in particolare su base etnica) e più attenta ai diritti dei minori coinvolti in fatti di cronaca (nota del Presidente 21 settembre 2017).

Tema, quello della protezione dei minori, sul quale, non a caso, come già riferito nella Relazione 2016 (cfr. p. 76), l'attività istituzionale dell'Autorità ha trovato ulteriore occasione di manifestazione nella partecipazione dell'Ufficio al Gruppo di lavoro della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni "Tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione" istituito presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (che ha coinvolto varie competenze operanti in ambiti istituzionali e nelle realtà associative), con l'obiettivo di approfondire i temi della tutela del minore rispetto alle varie dimensioni della comunicazione (carta stampata, *media* tradizionali, dimensione digitale e *social network*); il documento elaborato dal Gruppo di lavoro è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il titolo "La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione".

Consiglio nazionale
dell'Ordine
dei giornalisti

Gruppo di lavoro
sulla "Tutela dei
minorenni nel mondo
della comunicazione"

8.1. *I minori*

Con riguardo alla protezione dei diritti dei minori – considerato che un’irrispettosa diffusione dei dati agli stessi riferiti può determinare ripercussioni gravi sulla riservatezza e sulla dignità individuale (in taluni casi compromettendo l’armonico sviluppo della personalità dell’interessato) – merita di essere qui ricordato il provvedimento 16 novembre 2017, n. 478 (doc. web n. 7354837) adottato nei confronti di una testata giornalistica al fine di tutelare il diritto all’immagine e all’identità personale di una minore. Oggetto della segnalazione (formulata dal padre) è stata una foto di una bambina, ritratta vestita da sposa nell’atto di infilare un anello nuziale nella mano di un adulto, pubblicata sulla pagina web (oltre che nella pagina Facebook) di una testata *online*. La foto della minore, ritratta in abito matrimoniale per una campagna di sensibilizzazione contro la pratica delle spose bambine promossa da una Ong internazionale, era stata invece pubblicata a corredo di un articolo che riguardava altra minore ridotta in schiavitù dal padre e promessa in sposa ad un connazionale dietro pagamento di una somma di denaro.

Secondo il Garante, la testata *online* ha quindi impropriamente utilizzato la foto, tratta da tutt’altro contesto, in modo da indurre i lettori a ritenere che la minore ritratta fosse la vera protagonista del fatto di cronaca. L’associazione della fotografia della bambina protagonista della campagna di sensibilizzazione, figlia del segnalante, ha configurato un trattamento illecito di dati personali atteso che l’accostamento, dell’immagine al fatto di cronaca è lesivo del diritto all’identità personale della minore (artt. 2, 11 e 137 del Codice) e può arrecare un danno alla bambina fotografata, la cui immagine era stata diffusa con finalità del tutto diverse. Né la testata aveva adottato alcun accorgimento per prevenire l’identificazione della minore (ad es., pixelandone il volto), misura che, se richiesta (in astratto) rispetto alla eventuale diffusione della foto della vera protagonista della vicenda (art. 7 del codice deontologico dei giornalisti e Carta di Treviso), a maggior ragione si sarebbe dovuta adottare nel caso considerato, che nulla aveva a che vedere con i fatti di cronaca riportati nell’articolo. All’editore della testata, che nel corso dell’istruttoria ha rimosso la fotografia dal sito, l’Autorità ha prescritto di adottare le misure necessarie affinché l’immagine non venga ulteriormente utilizzata in violazione del diritto all’identità personale della bambina.

8.2. *La cronaca giudiziaria*

Tra i casi portati all’attenzione del Garante, alcune peculiarità presenta quello oggetto di un reclamo con il quale si lamentava la violazione del Codice in relazione ad alcuni articoli pubblicati, anche nell’edizione *online*, da un quotidiano a tiratura nazionale (ancorché nelle pagine della cronaca locale), aventi ad oggetto la notizia di un procedimento penale a carico del reclamante quale presunto responsabile della sottrazione di cospicue somme di denaro dalle casse delle sale da gioco presso cui lavorava (provv. 12 ottobre 2017, n. 409, doc. web n. 7273804). Rispetto a tale vicenda il Garante ha ritenuto sussistente un interesse pubblico tale da giustificare le notizie di stampa in ragione delle attività e dei luoghi interessati (le sale da gioco, caratterizzate di regola da un notevole afflusso di pubblico e da una circolazione significativa di denaro) e dei fatti narrati (l’acquisizione indebita di denaro dalle casse delle predette sale), per i quali era altresì pendente un procedimento giudiziario. L’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in questione è stato fondato anche su ulteriori elementi caratterizzanti la vicenda, in considerazione sia della qualità di

incaricato di pubblico servizio (che sarebbe rivestita dal reclamante, in virtù della quale, stando alle notizie di stampa, nei suoi confronti potrebbero essere ipotizzati una serie di gravi reati), sia del danno rilevante che la condotta del reclamante avrebbe arrecato all'erario a causa del mancato versamento degli introiti delle sale gioco in violazione di quanto previsto dalla disciplina di settore. Peraltro, come si evince da alcune foto poste a corredo di un articolo, la vicenda ha avuto particolare evidenza a livello locale, dove non sono mancate manifestazioni pubbliche di preoccupazione e di malcontento da parte dei dipendenti di alcune delle sale da gioco coinvolte nei fatti.

Alla luce di questi complessivi elementi, la scelta effettuata dalla testata di pubblicare anche i dati identificativi del reclamante, quale persona verso cui si sono rivolte le indagini, non è stata reputata contraria al principio di essenzialità dell'informazione, anche sulla scorta di alcune precedenti decisioni del Garante che in più occasioni ha affermato che la pubblicazione dei nomi di persone interessate da un procedimento penale in qualità di indagati, imputati o condannati non è preclusa dall'ordinamento vigente e va piuttosto inquadrata nell'ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte della collettività sull'attività di giustizia (in tal senso cfr. provv.ti 24 novembre 2016, n. 489, doc. web n. 5905569; 21 aprile 2016, n. 187, doc. web n. 5146073; in tema cfr. anche il documento del Garante del 6 maggio 2004, *Privacy* e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti, doc. web n. 1007634; tale orientamento è altresì riscontrabile in Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2008, n. 7261, Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2014, n. 194). Né si è ritenuto costituire una violazione del principio di essenzialità dell'informazione il riferimento contenuto negli articoli alla presunta patologia del reclamante (la ludopatia), atteso che tale circostanza risulta essere emersa quale elemento fondante della vicenda (ed indicata come elemento condizionante dell'operato del reclamante) e non è stata comunque corredata da informazioni analitiche relative alla salute del reclamante medesimo o altrimenti lesive della sua dignità (cfr. artt. 5 e 10 codice di deontologia).

Nel ritenere infondato il reclamo, il Garante ha comunque rappresentato che ciò non preclude al reclamante, sussistendone i presupposti e alla luce dei futuri sviluppi giudiziari, di chiedere l'aggiornamento della notizia (cfr. art. 7, comma 3, lett. a), del Codice; Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525), ovvero l'integrazione degli elementi che riguardano la vicenda, fornendo i necessari elementi a supporto delle pretese fatte valere (cfr. in merito Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2014, n. 27535, Cass. civ., sez. II, 5 aprile 2012, n. 5525 e provv. 20 ottobre 2016, n. 430, doc. web n. 5690019).

8.3. *La diffusione delle informazioni online*

In altra occasione è stato lamentato da parte di alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle la diffusione del contenuto parziale di alcune *e-mail*, scambiate all'interno di un gruppo chiuso di utenti, nell'ambito dell'articolo pubblicato su una testata nazionale (e presente altresì sulla versione *online* della stessa), poi ripreso da molti siti web (provv. 2 febbraio 2017, n. 36, doc. web n. 6118783). Muovendo dall'assunto che il giornalista può diffondere dati personali, anche sensibili, senza il consenso degli interessati purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice), non si è ritenuto illecito il contenuto dell'articolo portato all'attenzione del Garante. Con riferimento al profilo

della liceità della raccolta delle *e-mail* scambiate all'interno di "Google Groups", non sono emersi dall'istruttoria elementi tali da comprovare un'acquisizione illecita delle *e-mail* da parte del giornalista. Per quanto riguarda la legittimità del successivo trattamento per finalità giornalistiche, l'art. 93, l. 22 aprile 1941, n. 633, applicabile in virtù del richiamo contenuto nell'art. 184, comma 3, del Codice, prevede che la corrispondenza possa essere pubblicata, riprodotta od in qualunque modo portata alla conoscenza del pubblico solo con il consenso dell'autore e del destinatario, allorché la stessa abbia "carattere confidenziale" o si riferisca "alla intimità della vita privata". Nel caso di specie le *e-mail* pubblicate contenevano, tuttavia, valutazioni di carattere esclusivamente politico e non sono state quindi considerate attinenti all'intimità della vita privata. Quanto, invece, al loro eventuale carattere confidenziale, sulla scorta di giurisprudenza in materia, si è ritenuto che le modalità di scambio delle informazioni tra i reclamanti, per il tramite di una *mailing list*, non potesse in alcun modo definirsi confidenziale, avuto riguardo al cospicuo numero dei soggetti che vi facevano parte ed all'eterogeneità degli stessi (che comprendevano, oltre ai 14 reclamanti, anche ex consiglieri comunali militanti nel medesimo Movimento, alcuni parlamentari ed alcuni operatori privati del settore urbanistico), circostanze che hanno determinato il Garante a ritenere del tutto assente ogni ragionevole aspettativa in ordine alla effettiva riservatezza del contenuto delle conversazioni tenute all'interno del gruppo.

Le parti delle *e-mail* riportate nell'articolo rispondevano altresì al requisito della "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice), essendo afferenti alle dinamiche interne al Movimento, attore politico rilevante nel panorama nazionale, anche in considerazione dell'intervallo temporale in cui le vicende si sono svolte (alla vigilia delle elezioni amministrative a Roma); né, infine, è stata ritenuta sussistente una violazione dei dati personali sensibili riferiti ai segnalanti, risultando comprovata la militanza e la partecipazione attiva degli stessi per il Movimento.